

Norme & Tributi

Pensioni

Impatriati, per gli autonomi contributi e assegni incerti —p.22

Fisco e immobili

Sismabonus acquisti 110%, così le regole fino a giugno —p.19



MAXI-DETRAZIONE IN SCADENZA

Il sismabonus acquisti al 110% vale per gli atti stipulati fino al 30 giugno prossimo. Dal 1° luglio (e fino al 31 dicembre 2024) resteranno solo le detrazioni dal 75 all'85%, in funzione del miglioramento sismico.



DISPONIBILE IN LIBRERIA E NEGLI STORE ONLINE

Danni al coniuge, risarcimento solo se è reale il legame affettivo

Responsabilità

Stop se i due sono anche solo separati di fatto o hanno relazioni extraconiugali

Il matrimonio fa presumere la perdita ma è possibile fornire la prova contraria

Filippo Martini

No al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del coniuge per l'azione illecita di un terzo (come nel caso di trattamenti sanitari inadeguati) se il defunto e il superstite non hanno un concreto legame affettivo, tanto da essere separati, per quanto solo di fatto e non formalmente, e da avere relazioni stabili con altri. Lo ha ribadito la Cassazione nella sentenza 9010 del 21 marzo 2022, che ha censurato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano riconosciuto il danno in automatico, non tenendo conto della separazione di fatto dei coniugi, del fatto che il marito avesse una relazione stabile extraconiugale e che la moglie avesse, poco dopo la morte del marito, costruito un nuovo rapporto.

Tutti questi elementi, a detta della Corte, che richiama i suoi precedenti conformi, dovevano indurre i giudici territoriali a valutare con maggiore attenzione l'affievolimento presumibile del legame affettivo, se non in termini di insussistenza del danno, quanto meno ai fini dell'entità ridotta nella liquidazione del risarcimento.

Inoltre, la Cassazione boccia l'equidivisione del danno applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2018, basate su importi minimi e massimi e non sulla tecnica "del punto".

No agli automatismi

Il risarcimento al vedovo, quindi, non scatta sempre in automatico. La Cassazione torna così sul tema del danno da perdita del rapporto parentale: si tratta di un danno non patrimoniale, legato alla sofferenza per la perdita del parente stretto (coniugi, fratelli, genitori, ma anche conviventi o persone legate da profondi legami affet-

tivi) sotto forma di danno morale per la lesione del rapporto affettivo familiare. Il giudice chiamato a liquidare il danno deve valutare la sussistenza e l'entità del pregiudizio risarcibile in base agli elementi anche presuntivi allegati dall'istante, tenendo conto della gravità, della precisione e della concordanza del complesso degli elementi indiziari a sua disposizione.

In generale, la Cassazione ricorda che nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, per chi appartiene alla famiglia nucleare (cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle), la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il defunto può essere presunta in base all'appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", nel quale l'effettività dei rapporti costituisce la regola, salvo la prova contraria da parte del convenuto.

Ma se il convenuto allega e prova elementi in fatto che consentano di presumere l'allontanamento del coniuge superstite da quel legame affettivo che normalmente costituisce il caposaldo della relazione, il principio probatorio deve essere invertito ed è la parte istante a dover dimostrare che, nonostante gli indicatori dell'allontanamento, permanesse un vincolo affettivo idoneo a generare la sofferenza per la perdita del coniuge.

I criteri

In linea generale, infatti, gli elementi idonei a far ritenere attenuata o anche superata la presunzione di perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il coniuge defunto, sotto il profilo dinamico-relazionale, sono stati ravvisati dalla stessa Corte nella separazione, legale o di fatto, tra i coniugi (si veda ad esempio la sentenza 28222 del 4 novembre 2019), ferma restando la possibilità per il coniuge superstite di dimostrare l'esistenza di un vincolo affettivo particolarmente intenso nonostante la separazione. Si ribadisce poi che l'assenza di convivenza, che, benché non costituisca, in generale, connotato minimo e indispensabile per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale (ordinanza 7743 dell'8 aprile 2020), è rilevante almeno per determinare il quantum debeat.

Le tabelle

Infine, la Cassazione ricorda la propria sentenza 10579 del 2021 in base

I precedenti

1

La «famiglia nucleare»

Per riconoscere un danno non patrimoniale conseguente all'uccisione di uno stretto congiunto non è necessaria la convivenza, ma il congiunto deve allegare e dimostrare, in concreto, l'esistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il defunto. Se i congiunti appartengono alla famiglia nucleare (coniugi, genitori e figli, fratelli e sorelle) la perdita è presunta, salva la prova contraria da parte del convenuto; se si tratta di altri congiunti, va provata. Cassazione, ordinanza 25774 del 14 ottobre 2019

2

La separazione di fatto

Il risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del coniuge separato solo di fatto può essere accordato al coniuge superstite, purché si accerti che tra loro sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso. In base a questo principio, la Cassazione ha escluso il diritto della moglie al risarcimento del danno per la morte del marito, che aveva iniziato una nuova relazione affettiva e, da oltre 20 anni, cessato la convivenza e ogni rapporto con lei. Cassazione, sentenza 2822 del 4 novembre 2019

3

La convivenza

In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche quando l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno. Cassazione, ordinanza 7743 dell'8 aprile 2020

4

Le tabelle

In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi. Cassazione, sentenza 10579 del 21 aprile 2021

Bocciata la pronuncia di merito che applica le tabelle basate su importi minimi e su tetti massimi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

alla quale il meccanismo economico di liquidazione del danno (le tabelle pretorie) deve valorizzare tutti gli indicatori di contiguità affettiva secondo uno schema "a punti". Oggi questo metodo di calcolo risponde ai contenuti della tabella emanata dal Tribunale di Roma; ma proprio in questi giorni il Tribunale di Milano sta mettendo a punto una nuova tabella (si veda l'articolo in basso).

Criterio «a punti» nei nuovi calcoli di Milano

In cantiere

Tabelle di liquidazione del danno parentale verso il varo il 16 maggio

Sempre più vicina l'approvazione delle tabelle di liquidazione del danno ai congiunti della vittima primaria, elaborate dal Tribunale di Milano, mentre si prospetta a breve il confronto con quelle divulgate dal Tribunale di Roma. Proseguono infatti i lavori della terza commissione interna all'Osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano, chiamata a mettere a punto le modifiche alla tabella di liquidazione del danno "parentale" (vale a dire il risarcimento dovuto ai congiunti stretti della vittima primaria di un illecito, che abbia perso la vita o abbia ri-

portato lesioni gravissime).

Dopo la riunione dello scorso 5 aprile, il gruppo si è ritrovato il 20 aprile per esaminare in dettaglio le proposte di modifiche ed emendamento presentate dai vari componenti della commissione. È programmata per il 16 maggio quella che potrebbe essere la seduta finale con l'approvazione del documento di sintesi fra le elaborazioni tecniche dei magistrati preposti al lavoro e i contributi ricevuti nel corso delle sessioni di confronto.

La notizia ha grandissimo rilievo giuridico e anche macroeconomico, quale che sia il documento finale e quindi l'indicazione dei parametri economici che verranno proposti dal Tribunale di Milano per il risarcimento del danno parentale. A differenza della tabella del danno per la lesione del bene salute (prevista dal Codice delle assicurazioni private e per cui è in fase di approvazione il Dpr che permetterà di risarcire integralmente e su scala nazio-

nale il danno biologico e morale da lesione), il danno parentale non è inquadrato in una fonte normativa, ma in una mera costruzione concettuale giurisprudenziale. È stata infatti la magistratura, nel tempo, a delineare i principi che reggono l'istituto risarcitorio e i meccanismi di compensazione.

La validità della tabella milanese è stata l'anno scorso messa in discussione da alcune decisioni della Cassazione (su tutte, 10579 e 33005 del 2021), che ha espresso la preferenza per un sistema di calcolo "a punti" per sommatoria (a un livello di contiguità e vicinanza affettiva alla vittima principale corrisponde un certo numero di punti che sommati accrescono il risarcimento). La tabella allo studio del Tribunale di Milano sembra recepire i dettami della Corte e si propone quindi come alternativa alla tabella "romana" che già adotta un meccanismo simile.

Una volta varata la nuova tabella "milanese", è presumibile che la Cas-

sazione torni sul tema, indicando quale tabella usare. Sarà una decisione che sposterà non poco i margini economici del danno risarcibile e quindi delle riserve tecniche e di bilancio di compagnie assicurative, aziende sanitarie e semplici imprese di qualunque settore (si pensi ai risarcimenti per gli infortuni sul lavoro), nonché, da ultimo, per gli assicurati chiamati a pagare premi sempre più alti. Tutti margini di possibile incremento di spesa che l'attuale momento economico potrebbe non reggere.

Il documento in fase di elaborazione presso il Tribunale di Milano, dunque, potrebbe avere un impatto di rilievo nell'economia nazionale e non dovrebbe essere esclusa a priori l'opportunità che il legislatore in futuro possa intervenire per dettare i margini normativi del risarcimento del danno parentale.

—R.Lu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIRITTO DELL'ECONOMIA

La Brexit ha bloccato il trasferimento in Italia delle società inglesi

—Angelo Busani

Per effetto della Brexit, non è più possibile per una società di diritto inglese trasferire la sede legale in Italia, trasformandosi in una società di diritto italiano. Dagli articoli 1 e 1046 del Companies Act 2006 si desume infatti che la legislazione inglese non contempla il trasferimento della sede legale all'estero, né la possibilità di adottare una trasformazione in un tipo sociale proprio di un altro ordinamento, assoggettandosi ad esso (cosiddetta operazione di cross-border conversion o di trasformazione internazionale).

Lo afferma l'ufficio studi del Consiglio Nazionale del Notariato rispondendo al quesito (n. 56-2022/A; 31-2022/1) se una Limited di diritto inglese, con sede legale nel Regno Unito e iscritta nel registro delle imprese britannico, titolare di un immobile sito in Spagna, potesse trasferire l'attuale sede legale in Italia con contestuale sua trasformazione in società a responsabilità limitata di diritto italiano.

Secondo il Notariato, l'unico modo attraverso il quale è consentita la cancellazione dal registro delle imprese britannico (in base agli articoli 1003 e 1004 del Companies Act) è lo scioglimento volontario della società e, quindi, la cessazione di ogni attività da parte della società inglese.

La ragione di questa conclusione è che, dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito è definitivamente uscito dall'Unione europea ed è scaduto con il 31 dicembre 2020 il periodo di transizione (previsto dall'articolo 126 dell'accordo di recesso) durante il quale, in base all'articolo 127, il diritto dell'Unione continuava ad applicarsi al Regno Unito. Pertanto, ora che la Brexit ha prodotto pieni effetti, il Regno Unito si deve sotto ogni profilo considerare Stato terzo rispetto all'Unione Europea.

Questo comporta che, in caso di trasferimento della sede di società britannica, non si possono più applicare i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue che, ampliando gradualmente la regola della libertà di stabilimento, consentono il trasferimento della sede all'interno dell'Unione europea in regime di continuità anche laddove la legge nazionale dello Stato di partenza o quella dello Stato di arrivo impongano lo scioglimento nel Paese di partenza e la costituzione di una nuova società nel Paese di arrivo.

Pertanto, la questione va trattata sulla base dell'articolo 25 della legge italiana 218/1995, che dispone che le società sono disciplinate «dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione», a meno che la sede dell'amministrazione sia situata in Italia oppure che in Italia si trovi l'oggetto principale della società, casi in cui si applica la legge italiana. Inoltre, il medesimo articolo 25 dispone che i trasferimenti della sede in un altro Stato hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi degli Stati interessati.

In sostanza, occorre effettuare un duplice riscontro, tanto della legge dello Stato di provenienza, quanto di quella dello Stato di destinazione e, quindi, è necessario che l'operazione di trasferimento della sede sociale all'estero sia considerata valida da entrambi gli ordinamenti. Ciò che accade per parte italiana, ma che non accade per parte inglese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONDOMINIO

Amministratore socio di Srl, funzioni distinte

Alla cessazione dell'incarico, l'amministratore è tenuto a consegnare tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio ed ai suoi condòmini. Solo così non incorrerà nella responsabilità contrattuale per cattiva gestione. Nel caso era palese una confusione tra le qualifiche di amministratore condominiale e socio-amministratore unico della società. In ogni caso, sussisteva anche la denunciata cattiva gestione. Lo attestavano le analisi contabili che davano riscontro di crediti nei confronti dei condòmini e debiti per fatture insolte oltre ad ulteriori incongruità. Lo scrive il Tribunale di Milano.

—Selene Pascasi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QdC

QUOTIDIANO DEL CONDOMINIO Il testo integrale dell'articolo è disponibile su quotidianocondominio.ilssole24ore.com